

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 26993	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

X Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, condanna alla pena di mesi due di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva oltre al rimborso delle spese di costituzione e di difesa delle medesime parti.				
2° Grado: La Corte di appello di Firenze conferma la pronuncia di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	X lesioni	morte		

Fattispecie

Alla guida di un trattore al quale era attaccato l'attrezzo denominato "raccoglisarmenti" cadeva in un dirupo durante una manovra eseguita in prossimità del ciglio dello stesso. Veniva schiacciato dal mezzo e riportava lesioni personali gravissime.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro: Azienda agricola
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Ove la violazione della prescrizione cautelare rappresenti il nucleo di una condotta produttiva di un evento illecito, colui che cooperi con propria condotta agevolatrice alla produzione dell'evento è chiamato a risponderne in forza della previsione dell'art. 113 cod. pen.; e se il suo apporto è di natura omissiva, le condizioni dell'imputazione del fatto anche al cooperante si rinviengono nel combinato disposto dagli artt. 40 cpv. e 113 cod. pen. La cornice normativa appena evocata è esattamente quella nella quale viene collocata l'attribuzione della responsabilità per un avvenuto infortunio al responsabile del servizio di prevenzione e protezione che abbia offerto o mancato di offrire 'per colpa' - ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o violando positive regole cautelari - al datore di lavoro un contributo nella elaborazione della valutazione dei rischi, quando dalle deficienze di questa imputabili al cooperatore sia derivato, secondo un rapporto di connessione eziologica, l'infortunio. Il principio risulta più e più volte ribadito da questa Corte; da ultimo anche nella composizione più

autorevole. Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107). Il B.L. aveva assunto in forza di contratto di consulenza il compito di svolgere attività di supporto tecnico all'adempimento dovuto dal M.M. dell'obbligo di valutazione dei rischi lavorativi. Ciò lo ha costituito garante, in uno con il datore di lavoro, della tutela dei beni giuridici che attraverso la valutazione del rischio si vuole mettere al riparo da offese. Anzi, può dirsi meglio, utilizzando una prospettiva già rintracciabile nella giurisprudenza di legittimità ed ora oggetto di una precisa indicazione di elezione da parte delle Sezioni Unite: assumendo il compito di collaborare nel risk assessment, il B.L. si è fatto co-gestore del rischio determinato dalle attività dell'impresa, sia pure limitatamente alla fase della valutazione dei rischi specifici connessi alle diverse lavorazioni e componenti del processo produttivo. Di maggior spessore è il rilievo dell'esponente che evidenzia il condizionamento dell'opera del consulente alle informazioni trasmesse dal datore di lavoro. Non v'è dubbio che quest'ultimo, quale dominus dell'organizzazione aziendale, sia depositario di tutte le informazioni influenti sulla valutazione dei rischi; e che mentre talune devono essere necessariamente veicolate al consulente perché questi ne possa avere conoscenza, altre sono agevolmente reperibili da questo solo che il rapporto di consulenza abbia una sua dimensione reale. Ma erra l'esponente nel derivare dalla previsione dell'art. 9 co. 2 d.lgs. n. 626/1994 (norma vigente al momento del fatto; oggi il riferimento è all'art. 33 d.lgs. n. 81/2008) l'insussistenza dell'obbligo del consulente nella valutazione dei rischi (sia esso Rspg o esperto estraneo all'organigramma aziendale) di acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella "individuazione dei fattori di rischio ... sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale". Nel caso che occupa i giudici di merito rammentano che il B.L. effettuò una visita presso le varie sedi dell'azienda, venendo così a conoscere dell'unitarietà della gestione pur a fronte delle diverse intestazioni; che egli esaminò il trattore, già allora obsoleto e non dotato di essenziali ed obbligatori dispositivi di sicurezza quali il rollbar e le cinture di sicurezza, e ciò nonostante lo indicò come "in buone condizioni", senza evidenziare che non era idoneo all'utilizzo su qualsiasi tipo di terreno. Puntualizzazioni che descrivono il pertinente bagaglio informativo in possesso del B.L. e che rendono privo di pregio l'argomento difensivo della mancanza di conoscenza nel consulente B.L. dell'uso del mezzo d'opera presso la fattoria di C. (circostanza peraltro esclusa in fatto dalla Corte di Appello).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X senza rinvio	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili J.B., R.R. e G.B. che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.			

Note

"Non può essere condivisa la censura che il ricorrente muove alla interpretazione adottata dai giudici di merito in ordine alla configurabilità di una posizione di garanzia in capo al consulente alla cui collaborazione il datore di lavoro ricorra per eseguire la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa. Com'è noto, con tranquillizzante consonanza di voci, tanto la dottrina che la giurisprudenza di legittimità ritengono che una posizione di garanzia -presupposto essenziale ancorché non esclusivo dell'imputazione di un evento illecito in forza della regola della 'causalità equivalente' di cui all'art. 40 cpv. cod. pen. - possa essere costituita oltre che dalla legge e più in generale da fonti di diritto pubblico, anche dal contratto; potrebbe aggiungersi che l'assunzione di una posizione di garanzia può derivare anche dallo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose, tali essendo non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013 - dep. 14/06/2013, Gharby e altri, Rv. 255697; Sez. 4, n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco e altro, Rv. 237833). Ma tali riferimenti non sono necessari nel caso che occupa, nel quale il B.L. assunse su base contrattuale - ancorché priva di forma scritta - il compito di collaborare con il M.M. nell'attività di risk assessment che esita nella redazione del documento di valutazione dei rischi. Ciò non è in alcun modo in contrasto con la circostanza dell'essere il datore di lavoro unico soggetto gravato dall'obbligo di provvedere agli adempimenti prescritti in tema di valutazione dei rischi; questi, infatti, reca l'intera responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo ed è il soggetto attivo di un reato proprio, qual'è quello definito dal combinato disposto, al tempo del fatto, dagli artt. 4 e 89 d.lgs. n. 626/1994 (ed oggi dagli artt. 17, co. 1 lett. a) e 55, co. d.lgs. n. 81/2008)."

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.